



NEWS

# Euroconference

**Edizione di martedì 29 Ottobre 2024**

## **CASI OPERATIVI**

**Tempistiche per la fruizione del c.d. sismabonus acquisti**

di Euroconference Centro Studi Tributari

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**Holding anche per le famiglie di farmacisti**

di Alessandro Bonuzzi

## **ACCERTAMENTO**

**Senza il pagamento dei debiti tributari niente patteggiamento della pena**

di Debora Mirarchi

## **CRISI D'IMPRESA**

**Brevi considerazioni sulle recenti novità in punto di “cross class cram down”**

di Emanuele Artuso

## **BILANCIO**

**Bilanci di sostenibilità: i principi Esrs Cross Cutting**

di Greta Popolizio

## **OSSERVATORIO PROFESSIONI**

**Concordato preventivo biennale: potenzialità dello strumento tra criticità e incertezza normativa**

di Redazione

**CASI OPERATIVI**

---

***Tempistiche per la fruizione del c.d. sismabonus acquisti***di **Euroconference Centro Studi Tributari** **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI** per lo **Studio del Commercialista** [scopri di più >](#)

Una società di costruzioni ha demolito e ricostruito un compendio immobiliare. Gli acquirenti degli appartamenti possono godere del c.d. sismabonus acquisti ex articolo 16, comma 1 septies, D.L. 63/2013, essendo presenti tutti requisiti.

Si chiede se un acquirente che acquisterà un immobile entro il 31 dicembre 2024, con pagamento parziale entro tale data e saldo nel 2025, può comunque usufruire del c.d. sismabonus acquisti?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

**GUIDA AGLI ADEMPIMENTI*****Holding anche per le famiglie di farmacisti***di **Alessandro Bonuzzi**

OneDay Master

**Opportunità della holding per la gestione e tutela del patrimonio**

Scopri di più

Le **holding** sono entrate nel **mondo della farmacia** italiana a seguito della **riforma recata dalla L. 124/2017**, con l'estensione della possibilità di diventare **titolari di una farmacia**, oltre che ai farmacisti persone fisiche e alle società di persone, anche alle **società di capitali**.

Questo strumento viene utilizzato dai **fondi speculativi** che stanno facendo propria una **parte del mercato**, acquistando un numero sempre crescente di farmacie. La holding, quale società di capitali, ha sotto di sé le farmacie che **a mano a mano vengono comprate**, con conseguente **accentramento** degli acquisti, della gestione del personale, della **gestione della liquidità** (*cash pooling*) e di una **serie di servizi**. Il fine è anche quello di strappare le **migliori condizioni contrattuali possibili** ai diversi fornitori, siccome la dimensione è proporzionale al **potere di contrattazione**, anche nel settore della farmacia.

Sulla scorta dell'esperienza dei gruppi, sono sempre di più le "**famiglie di (o con) farmacisti**" intenzionate a utilizzare lo **strumento della holding**, sotto cui accentrare i **diversi rami aziendali**, pensando di ottenere in tal modo anche un **automatico** risparmio d'imposta con pagamento di minori imposte.

Invero, la **holding** può rappresentare un valido di **strumento di pianificazione fiscale**, ma **solo in circostanze specifiche** e a **determinate condizioni**.

Si pensi al caso più semplice in cui i **componenti della famiglia detengano le quote** di una società titolare di un'**unica farmacia**.

Se la società titolare della farmacia fosse una **società di persone**, il reddito d'impresa sarebbe imputato per trasparenza ai soci persone fisiche, scontando quindi l'Irpef, la cui aliquota più alta è **quella del 43%**, e relative addizionali, la cui aliquota globale può essere stimata **nella misura del 2%**, con conseguente tassazione complessiva massima **pari al 45%** (43% + 2%).

Se, invece, la società titolare della farmacia fosse una **Srl** il **reddito d'impresa verrebbe tassato**:

- in ogni caso, in capo alla società con l'**Ires al 24%**;

- solo in caso di distribuzione dell'utile, in capo al socio persona fisica con una **tassazione sostitutiva** dell'Irpef e relative addizionali pari al **26%**.

Nelle 2 ipotesi prese fin ora in considerazione, presupponendo la distribuzione dell'utile da parte della Srl, il **livello impositivo** che si produce in capo al socio persona fisica è nella sostanza il **medesimo**.

Ipotizziamo, ora, che tra i soci e la Srl titolare della farmacia, si frapponga una **holding Srl**. Il reddito d'impresa verrebbe tassato:

- in ogni caso, in capo alla Srl titolare della farmacia **con l'Ires al 24%**;
- **solo in caso di distribuzione dell'utile**, in capo alla holding **con l'Ires al 24% ma nel limite del 5% dell'ammontare del dividendo**, scontando quindi una tassazione effettiva dell'**1,2%**;
- **solo in caso di distribuzione dell'utile** da parte della *holding*, in capo al socio persona fisica con una tassazione sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali **pari al 26%**.

L'esistenza della holding **aggiunge**, dunque, un **livello impositivo ulteriore**, atteso che la materiale erogazione dei denari in capo al socio persona fisica **sconta sempre l'aliquota sostitutiva del 26%**.

Ne deriva che il ricorso alla holding, sotto il profilo fiscale, **non può ritenersi generalmente conveniente a prescindere**. Può, invece, essere considerato utile, laddove le risorse finanziarie generate dalla farmacia vengano **reimpiegate** dalla holding per **ulteriori iniziative imprenditoriali** o comunque **lasciate a suo interno**, senza essere distribuite ai soci persone fisiche.

Peraltro, siccome lo stesso risultato sarebbe raggiunto nel caso **dei soci persone fisiche che detengono direttamente le quote della Srl titolare di farmacia**, alla base della costituzione della holding dovrebbe esserci la volontà di acquistare **più Srl titolari di farmacia**, in modo da formare un **piccolo gruppo di famiglia**.

**ACCERTAMENTO**

## ***Senza il pagamento dei debiti tributari niente patteggiamento della pena***

di **Debora Mirarchi**

Convegno di aggiornamento

### **Accertamento e statuto del contribuente: novità e criticità della riforma**

Scopri di più

Ai fini dell'applicazione della pena, in misura ridotta, **per effetto dell'ammissione al rito del patteggiamento**, occorre aver adempiuto **agli obblighi tributari** e, conseguentemente, **estinto tutti i relativi debiti**.

Principio, questo, che sembrava essere pacifico, stante il chiaro dettato normativo e la **ormai costante giurisprudenza di legittimità**, pronunciatasi sul punto.

Al contrario, il tema è tornato alla ribalta, con una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione penale, n. 37939/2024, con la quale i giudici ribadiscono il **rapporto di dipendenza** intercorrente fra **l'applicazione della pena** su richiesta delle parti rispetto **all'adempimento dei debiti tributari**.

Per una prospettazione integrale della verità storica e un più **adeguato orizzonte fattuale** sulla scorta del quale i giudici di legittimità hanno deciso, si appalesa necessaria **una breve**, ma completa analisi, dei **fatti posti all'attenzione della Corte**.

La Procura Generale presentava ricorso per cassazione **avverso la sentenza emessa dal Giudice delle indagini preliminari**, il quale aveva applicato, su accordo delle parti, la **pena sospesa di 9 mesi di reclusione** per il reato di **dichiarazione fraudolenta** mediante **uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, di cui all'[articolo 2, D.Lgs. 74/2000](#).

Come noto, l'[articolo 13-bis, comma 2, D.Lgs. 74/2000](#), così come introdotto dal D.Lgs. 158/2015, nella sua formulazione antecedente alla recente riforma (D.Lgs. 87/2024) richiedeva espressamente, per l'applicazione della pena in misura ridotta anche ai delitti tributari, ai sensi dell'[articolo 444 c.p.p.](#) (c.d. "patteggiamento"), **l'estinzione dei debiti fiscali**, mediante **integrale pagamento degli importi** dovuti anche **con ravvedimento operoso** o a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento **previste dalle norme tributarie**.

In altri più specifici termini, in materia di delitti tributari, l'applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., può essere disposta solo allorquando **ricorra la circostanza** di cui

all'[articolo 13, comma 1, D.Lgs. 74/2000](#), ovvero sia in caso di intervenuta **estinzione dei debiti tributari**, mediante **l'integrale pagamento degli importi dovuti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado**.

Tale norma **non trova applicazione per i reati di dichiarazione infedele** ([articolo 4, D.Lgs. 74/2000](#)), **omessa dichiarazione** ([articolo 5, D.Lgs. 74/2000](#)), **omessi versamenti** ([articoli 10 bis e 10 ter, D.Lgs. 74/2000](#)) o **indebita compensazione** ([articolo 10 quater, D.Lgs. 74/2000](#)).

Su tale punto, la Procura generale “costruisce” **l'impugnativa avverso la sentenza**, lamentando il vizio del **decisum per inosservanza della disposizione**, di cui all'[articolo 13-bis, comma 2, D.Lgs. 74/2000](#).

Altra censura formulata dall'accusa, riguardava la **mancata applicazione**, da parte della gravata sentenza, della **confisca per equivalente**, obbligatoria anche in ipotesi di sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.

La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, **accoglie integralmente le eccezioni formulate dalla Procura**, affermando **l'illegalità della pena comminata dal giudice**.

La nozione di **pena illegale** riguarda la pena che, per specie ovvero per quantità, **non corrisponde a quella astrattamente prevista** per la fattispecie incriminatrice, con la conseguenza che, così come stabilita dal giudice, si colloca **al di fuori del sistema sanzionatorio**, come delineato dal Codice penale, con **conseguente natura di illegalità**.

In altri più specifici termini, chiarisce la Corte, la **pena illegale non corrisponde alla pena tipizzata**, ovvero sia prevista normativamente, **per assenza del presupposto di legge**.

Secondo la Corte, la decisione gravata **sintetizza gli aspetti caratterizzanti della pena c.d. illegale** per un duplice ordine di ragioni.

Nel caso in esame, precisa la Corte, la sentenza emessa dal GIP, in applicazione della pena su richiesta delle parti, è stata pronunciata in relazione al reato di cui all'articolo 81 cpv. c.p. e [articolo 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000](#), in assenza di dimostrazione circa il **presupposto dell'adempimento dell'obbligazione tributaria**, con la conseguenza che non avrebbe potuto essere applicata **la diminuzione fino al terzo della pena**, per violazione del disposto del comma 2, dell'[articolo 13-bis, del citato D.Lgs. 74/2000](#), che ne **determina l'illegalità della pena**.

Ad analoghe conclusioni, si giunge anche con riferimento alla **mancata applicazione della confisca per equivalente**.

Secondo il giudice di legittimità, **il GIP**, pur avendo pronunciato sentenza di applicazione della pena per il reato, commesso in data successiva all'entrata in vigore della L. 244/2007, ha **omesso di provvedere sulla confisca per equivalente** relativamente al profitto del reato, violando il chiaro disposto di cui all'[articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000](#), secondo cui nel caso di

condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'[articolo 444 c.p.p.](#) per uno dei delitti aventi natura penal – tributaria, **è sempre ordinata la confisca dei beni**, che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a **persona estranea al reato** o a questo non direttamente riconducibile.

Al solo fine di completezza si precisa che, nelle ipotesi in cui non sia possibile procedere con la confisca di beni, si **aggrediscono altre disponibilità del reo**, per un **valore corrispondente a tale prezzo o profitto**.

Sulla base di tali assunti, la Corte di cassazione ha **annullato la sentenza impugnata senza rinvio**, con restituzione degli atti al Tribunale.

La sentenza, seppur di limitata portata innovativa, ha **l'indiscusso merito di aver confermato l'orientamento maggioritario** e motivato con maggiore incisività le ragioni sottese al garantismo difeso dalla **giurisprudenza di legittimità**.

La soluzione affermata dalla Corte, in effetti, **risolve in una situazione di perfetto equilibrio**, ovvero sia **l'esigenza della garanzia** del gettito erariale e la possibilità per il contribuente imputato di **accedere al rito del patteggiamento**, con conseguente possibilità di **beneficiare dello sconto di pena** ed eventualmente della **sospensione condizionale**.

## ***Brevi considerazioni sulle recenti novità in punto di “cross class cram down”***

di **Emanuele Artuso**

OneDay Master

**Concordato preventivo. Temi scelti sui profili concorsualistici e tributari**

Scopri di più

Tra le **modifiche di maggior rilievo** promosse dal **Correttivo-ter**, spicca senz'altro quanto introdotto nel corpus dell'[articolo 112, C.C.I.I.](#)

Prima di esaminare in concreto tale novità, conviene muovere dalla ratio della predetta disposizione che, nel riprodurre l'articolo 11, della Direttiva Insolvency, offre una ipotesi “estrema” di **omologazione del concordato in continuità**. Perché “estrema”? Perché, anche se c'è il voto positivo di **una sola classe** (c.d. “maltrattata”) si può **addivenire comunque all'omologazione della proposta concordataria**, così stravolgendo la storica regola della maggioranza.

Ebbene, l'[articolo 112, C.C.I.I.](#), integra un **evidente favor verso il concordato in continuità** e verso la **conservazione dell'impresa**, ma non solo nell'ottica del favor per il soddisfacimento dei creditori, ma anche (soprattutto?) verso la “clausola generale” della **sostenibilità economica dell'impresa** (ossia: **attenzione ai livelli occupazionali, importanza della conservazione** del tessuto socioeconomico, ecc.).

Oggi, a ben vedere, pur partendo (in una sorta di decalage) dall'approvazione della totalità delle classi ([articolo 109, comma 5, C.C.I.I.](#)), si introduce subito **una deroga**, perché ciascuna classe approva:

- se è raggiunta la **maggioranza degli ammessi** (regola generale),
- o, in mancanza – ed è una deroga – se **hanno votato a favore i 2/3 dei votanti** (quorum deliberativo), assunto il voto di **almeno la metà dei creditori** (quorum costitutivo).

In questo contesto, si innesta l'[articolo 112, C.C.I.I.](#), che introduce l'ulteriore ipotesi del **cross class cram down** (con le sue condizioni congiunte), in caso di **mancata approvazione**.

Tra le **4 condizioni poste dall'articolo 112, C.C.I.I.**, evidentemente quella più critica è quella recata dalla **lettera d)**, come del resto ampiamente segnalato dalla dottrina, che **prevede le 2 condizioni**:



- **approvazione della maggioranza** delle classi di cui almeno una classe, nell'ambito dei privilegiati;
- oppure, in mancanza (ma di cosa: della maggioranza? della classe? proprio qui è intervenuto il Correttivo-ter!), approvazione di **almeno una classe di privilegiati "svantaggiata"**.

Gli **orientamenti giurisprudenziali** fin qui registratisi **sono eterogenei**: secondo quello che appare prevalente (ex multis: Tribunale Bergamo, 11.4.2023, sentenza n. 65; Tribunale Milano, 30.5.2024, sentenza n. 382; Tribunale Mantova, 14.3.2024; ma ve ne sono **altri contrari**, ad esempio di recente Tribunale Lecce, 31.5.2024) militano verso l'interpretazione "ampia" della lettera d), ossia deve **votare favorevolmente almeno una classe di privilegiati** che subirebbero un pregiudizio con il concordato (insomma, la classe maltrattata vota "sì" perché ha fiducia nel progetto). Tale criterio si radica su una **interpretazione conforme al diritto unionale**.

In altri termini, per l'omologazione occorre la **approvazione della proposta** da parte di **almeno una classe di creditori privilegiati**, che sia "maltrattata" nella proposta concordataria e sia fiduciosa nella bontà di proposta di rilancio dell'impresa; in altre parole, ancora, trattasi di **classe che nel concordato viene trattata in maniera deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale**.

Movendo da queste premesse, si inseriscono le modifiche del Correttivo-ter che non rappresentano un mero maquillage, ma forse un **intervento più vicino ad una terapia d'urto**.

Infatti, è stato **rinnovato il comma 2**, dell'[articolo 112, C.C.I.A.A.](#), introducendo quanto segue:

1. in caso di **proposta concorrente**, il **"veto" del debitore** alla richiesta di cross class cram down **esiste solo in caso di PMI** (evidente la volontà di togliere lacci e laccioli, favorendo la circolazione e percorrendo tutte le strade possibili, a maggior ragione per grandi imprese che occupano più lavoratori). Trattasi di ratio coerente con **sostenibilità economica lato sensu**, come sopra spiegata;
2. il **concetto di "valore di liquidazione"** contiene un **esplicito rinvio all'articolo 87**, pertanto ne discendono un **armonico coordinamento** e una **maggior chiarezza definitoria**;
3. viene finalmente modificata la lett. d): la proposta è approvata dalla **maggioranza delle classi** (così viene risolto il dubbio generatosi dalla precedente formulazione letterale!), purché almeno **una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione**; oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da **almeno una classe di creditori**:
  - ai quali è offerto un **importo non integrale del credito**;
  - che sarebbero **soddisfatti in tutto o in parte** qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul **valore eccedente quello di liquidazione**.

Non solo, vengono pure introdotte alcune modifiche per opportunamente **coordinare le varie disposizioni del Codice interessate**.

Viene, infatti, previsto, nel nuovo [articolo 88, C.C.I.I.](#), che nella **transazione fiscale** in sede di concordato preventivo in continuità, per il **cross class cram down** e segnatamente ai fini della condizione di cui alla lett. d), dell'[articolo 112, C.C.I.I.](#), l'adesione dei **creditori pubblici deve essere espressa** (insomma, non vale nessuna fiction iuris).

Viene, inoltre, modificato l'[articolo 111, C.C.I.I.](#), mediante un **raccordo procedimentale** con l'[articolo 112, C.C.I.I.](#): in caso **manchino le maggioranze richieste**, il giudice delegato ne riferisce al tribunale, *“salvo che il debitore, nei sette giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 110, comma 2, richieda l'omologazione o presti il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2”*. Quindi non riferisce “immediatamente”, dovendo **attendere le determinazioni del debitore**.

Da quanto illustrato, risultano, quindi, toccate **numeroso disposizioni**, a conferma della... “trasversalità” della ristrutturazione trasversale!

In sintesi, quindi, il **concordato in continuità è omologabile da parte del Tribunale** se approvato da almeno **una classe di creditori che ha interesse all'applicazione della priorità assoluta**, mentre **non è rilevante l'approvazione dei creditori che sono in parte soddisfatti** dalla proposta in continuità, ma che hanno **interesse all'esito positivo della proposta**, solo perché **non riceverebbe nulla in caso di pagamento** secondo le regole della absolute priority rule.

In altri termini ancora, si può affermare che, con la modifica dell'[articolo 112, comma 2, C.C.I.I.](#), il Correttivo-ter chiarisce che **l'espressione “in mancanza”**, recata da detta norma, è riferita all'ipotesi in cui **difetti la maggioranza delle classi che**, quindi, è sufficiente, ma non indispensabile, ai **fini della omologazione del concordato in continuità**. In tale circostanza, il concordato può essere omologato **anche in assenza del voto della maggioranza delle classi**, qualora sia approvato *“da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”* (cioè da quella che può essere definita “classe maltrattata”). Tuttavia, se quest'ultima è costituita dagli **Enti pubblici** (agenzie fiscali o enti previdenziali), il **suo voto rileva soltanto se è espressamente positivo** e non a seguito dell'eventuale effetto del cram down su tale voto.

**BILANCIO**

---

***Bilanci di sostenibilità: i principi Esrs Cross Cutting***di **Greta Popolizio**

L'emanazione dei **principi di rendicontazione sulla sostenibilità** impone alle **società obbligate** una modifica sostanziale degli **attuali modelli di reportistica**.

Se fino ad oggi i cd. Bilanci di Sostenibilità venivano **redatti e presentati secondo i più disparati criteri**, ad esempio facendo riferimento gli obiettivi dell'agenda ONU 2023 (SDG's), ora **le maglie della rendicontazione si sono decisamente ristrette**.

È senz'altro vero che **molte società tenute all'obbligo** di redazione del Rendiconto Non Finanziario in base alla ormai superata NFRD (Direttiva 2014/95) hanno **esposto i loro rendiconti utilizzando gli Standard GRI** (emanati dalla Global Reporting Initiative), che sono in effetti dei **veri principi di rendicontazione**; ma potremmo rilevare, sulla base dei bilanci sinora pubblicati, che **tali principi sono stati utilizzati più che altro alla stregua di un criterio di riorganizzazione dei dati esposti**, una sorta di indice degli argomenti, più che di una vera e propria adozione di **principi di rendicontazione cogenti**.

Ora, l'entrata in vigore dei **principi europei di rendicontazione sulla sostenibilità (ESRS)**, di cui al Regolamento UE 2023/2772, impongono, analogamente a quanto avviene per i principi contabili per i bilanci finanziari, che i **dati esposti vengano trattati secondo regole ben definite**, che mirano a consentire ai **"fruitori della dichiarazione di sostenibilità** di comprendere gli **impatti rilevanti dell'impresa sulle persone e sull'ambiente** e gli **effetti rilevanti** delle questioni di sostenibilità sullo sviluppo, sui **risultati e sulla situazione dell'impresa**" (ESRS1, 2.).

Nella precedente affermazione è racchiuso l'ormai famoso principio della **doppia materialità** (o rilevanza), ma soprattutto è **statuito lo scopo della dichiarazione** o bilancio di sostenibilità: fornire agli stakeholder una comprensione della posizione dell'impresa rispetto ai temi della sostenibilità.

Analogamente ai principi contabili, i **principi di rendicontazione forniranno** al lettore i **parametri per la comprensione e la valutazione dei dati pubblicati**.

Si consideri, inoltre, che **sono in fase di elaborazione**, e presto verranno rilasciati, anche i

**principi di revisione** delle **dichiarazioni di sostenibilità**, secondo cui gli auditor verificheranno la affidabilità delle dichiarazioni e la loro aderenza agli ESRS.

In tale contesto, rivestono particolare importanza i primi **2 principi europei di rendicontazione**, ossia ESRS1 e ESRS2, intitolati rispettivamente “**prescrizioni generali**” e “**informazioni generali**”.

Si tratta dei cd. **Principi cross-cutting** in quanto si applicano **sempre** ed a **qualsiasi tipo** di dichiarazione di sostenibilità, a differenza dei restanti principi cd. tematici, che si occupano **ciascuno di una particolare questione all’interno delle 3 aree ESG**.

Le “prescrizioni generali” **forniscono e chiariscono i concetti base** che guidano il redattore del bilancio e ne delimitano i confini e la portata.

**Rientrano in questo principio** – ESRS1- tra gli altri:

- le **definizioni della “rilevanza di impatto”** e della “rilevanza finanziaria”,
- la **definizione di “portatori di interessi”**, di catena del valore,
- la **definizione dell’orizzonte temporale** (con obbligo di comparazione delle informazioni) e dell’eventuale perimetro di consolidamento della dichiarazione,
- il **contenuto e la struttura della dichiarazione** di sostenibilità,
- le **regole per i collegamenti tra diverse informazioni** (ad es. inclusione mediante riferimento).

Nel **secondo principio** – ESRS2- sono invece elencate le **informazioni generali** che l’impresa deve fornire, in una **apposita sezione** della propria dichiarazione.

In sostanza, è richiesta una **descrizione della strategia della azienda**, del proprio modello di business, delle politiche aziendali, declinate per obiettivi, piani di azione e processi di verifica e controllo, rispetto alle **questioni di sostenibilità nel loro complesso**. Particolari informazioni vengono richieste in merito agli organi di governo e di controllo dell’impresa e sulla **relativa preparazione**, in relazione alle **questioni ambientali e sociali**.

Vengono, inoltre, **definiti gli “obblighi minimi di informativa”** (Minimum Disclosure Requirement- MDR), che specificano esattamente le **informazioni che l’impresa deve fornire** quando tratta determinati aspetti (es. le policy aziendali, i piani di azione etc).

Senza pretesa di esaustività, quanto finora espresso **indica il quadro futuro** che si prospetta in tema di rendicontazione ESG. Gli elaborati si presenteranno **con ogni probabilità accattivanti sotto il profilo grafico**, ma si tratterà comunque di **dati che debbono rispettare criteri qualitativi e quantitativi ben definiti**, ed esposti secondo **un ordine ben definito**.

In chiusura, è utile ricordare che **verranno a breve emanati dall’EFRAG** (European Financial Reporting Advisory Group) anche **gli standard di rendicontazione per le PMI** che decidano su



**base volontaria di redigere la dichiarazione di sostenibilità.** Gli ESRS per le PMI (ESRS LSME) si presenteranno semplificati rispetto a quelli ordinari, conservando, tuttavia, i **medesimi criteri e le medesime prescrizioni** previste per le società di **maggiori dimensioni**.

## ***Concordato preventivo biennale: potenzialità dello strumento tra criticità e incertezza normativa***

di Redazione

Seminario di specializzazione

### **Riapertura del concordato preventivo e sanatoria anni pregressi**

Novità e chiarimenti

Scopri di più

A pochi giorni dalla scadenza del concordato preventivo biennale (CPB), il presidente dell'UNGDEEC Francesco Cataldi riflette sulle difficoltà e sulle criticità che hanno caratterizzato l'adesione a questo strumento fiscale. Un recente sondaggio condotto tra gli iscritti evidenzia un tasso di partecipazione inferiore alle aspettative, con meno del 10% dei clienti disposti ad aderire. Mentre il risparmio fiscale rappresenta il principale incentivo, permangono dubbi sulla chiarezza normativa e sulla capacità del CPB di instaurare un nuovo rapporto di fiducia tra fisco e contribuente. Cataldi auspica una maggiore stabilità normativa per favorire l'efficacia di strumenti come il CPB.

**Presidente Cataldi, in tema concordato preventivo biennale, a pochissimi giorni dalla scadenza, quale è il vostro sentiment su quello che potrà essere il tasso di adesione allo strumento da parte dei vostri clienti?**

A ridosso della scadenza, abbiamo voluto chiedere ai nostri iscritti di compilare un breve sondaggio per avere una previsione di quale potrà essere il tasso di adesione, nonché per comprendere meglio il pensiero di chi concretamente si sta confrontando nelle ultime settimane con questa normativa. In breve, su un campione di circa 1.500 risposte, l'80% dei colleghi stima un tasso di adesione inferiore al 10% della platea dei propri clienti. Il dato della bassa adesione non ci sorprende, rispecchiando l'esperienza di un po' tutti i nostri studi.

**Tra quanti hanno deciso di aderire alla proposta concordataria, quali sono, secondo i risultati del vostro sondaggio, i principali fattori che motivano l'adesione?**

La principale motivazione di adesione, per quasi il 90% dei casi, è la prospettiva di un risparmio rispetto alla normale imposizione fiscale, mentre solo poco più del 10% sceglie di aderire per avere accesso alla sanatoria. È interessante notare, sebbene non del tutto

sorprendente data la chiusura del Governo alla proroga e l'incertezza normativa, che quasi nessuno abbia espresso interesse ad aderire al CPB per instaurare un nuovo rapporto di fiducia tra fisco e contribuente, obiettivo principale dell'istituto e che, probabilmente, non è stato raggiunto.

### **Quali sono, invece, le criticità emerse che a suo avviso hanno determinato un tasso di adesione così basso?**

Abbiamo rilevato più volte negli scorsi mesi le criticità relative al concordato preventivo biennale: la norma probabilmente non ha convinto neanche i tecnici ed è stata ripetutamente modificata e integrata; la maxi circolare che doveva chiarire i dubbi agli addetti ai lavori è stata intempestiva e poco esaustiva, tant'è che si sono susseguite, anche fino a pochi giorni fa, numerose faq di "chiarimenti" pubblicate dall'Agenzia; questo ha messo noi professionisti nella condizione di dover fare per ciascun cliente, ad ogni passaggio, valutazioni e riflessioni diverse.

Queste modifiche, assolutamente sostanziali, hanno quindi più volte cambiato le "carte in tavola", tanto da provocare la protesta delle stesse software house, che hanno più volte dovuto adottare i loro programmi alle modifiche che via via intervenivano e tanto da mettere in crisi gli stessi sistemi informatici dell'Agenzia delle entrate, con vari disservizi originati dall'adempimento quali difficoltà di accesso al cassetto fiscale, dati mancanti o errati.

Nonostante questo coro unanime, la decisione è stata quella di non rinviare la scadenza, con i risultati che abbiamo visto sopra.

### **Quale messaggio si sente di lanciare al Governo?**

Il CPB rappresentava un istituto con il potenziale per funzionare e segnare davvero un cambiamento nel rapporto tra Fisco e contribuente. Tuttavia, i mesi trascorsi dalla sua introduzione non sono stati sufficienti per offrire ai contribuenti, e a noi tecnici, un quadro normativo chiaro e definitivo, necessario per valutare e ponderare adeguatamente l'adesione a questo nuovo strumento. Abbiamo assistito all'ennesima violazione dello Statuto del contribuente, in particolare dell'articolo 3, che prevede un termine di almeno 60 giorni per l'entrata in vigore delle norme, garantendo così i tempi tecnici necessari per una corretta applicazione. È una norma di civiltà giuridica che il Governo, in primis, dovrebbe rispettare, senza legiferare in deroga.

Se davvero vogliamo migliorare il rapporto tra Stato e contribuente, dobbiamo partire da qui.

La proroga avrebbe potuto alleviare, anche se non eliminare, il disagio dei contribuenti e dei

commercialisti, ma è stata negata per motivi oggettivi legati alla Legge di Bilancio.

Tuttavia, queste ragioni erano note fin dall'inizio, quindi era possibile – e doveroso – predisporre un quadro normativo definitivo entro il 1° settembre, per lasciare almeno 60 giorni per l'applicazione del nuovo istituto.

Non è accettabile che le “*ragioni di Stato*”, pur comprensibili, si ripercuotano sempre e solo su contribuenti e commercialisti.